



**Regione Siciliana**

**ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE ENNA  
U.O. 9 - EDILIZIA PRIVATA**

**DECRETO DI SOSPENSIONE  
(Art. 22 della Legge 02.02.1974)**

Il sottoscritto Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

VISTA la Legge 02.02.1974 n°64;

VISTO il verbale di accertamento redatto in data 17.07.2018 dall'Arch. Francesco Di Majo, dirigente tecnico di questo Ufficio, dal quale si evince che nel Comune di Pietraperzia – Via Ponni – Via Orto; sono state realizzate le opere abusive appresso descritte:

**- Ristrutturazione e fusione di due fabbricati in muratura, il primo ( part. 1854) di mt. 6.20 x 5.60, composto da due piani fuori terra e sottotetto; il secondo ( part. 1855) di mt. 5.50 x 6.00, composto da un piano seminterrato, due piani fuori terra e copertura, mediante la demolizione e ricostruzione dei solai del primo fabbricato e la totale demolizione del muro in comune con il secondo fabbricato .**

**CONSIDERATO :**

- che le opere realizzate sono di proprietà del Sig. [redacted] nato [redacted] e residente a Pietraperzia in [redacted]

- che le opere non preventivamente autorizzate da questo Ufficio ai sensi dell'art. 17 della legge 64/74 sono state eseguite dalla stessa ditta;

- che il Comune di Pietraperzia ricade in zona sismica, per cui nessuna opera può essere eseguita senza la preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi dell'art. 17 della legge 64/74;

ACCERTATO che in tal senso nessuna autorizzazione è stata rilasciata da questo Ufficio;

**ORDINA**

al suddetto proprietario, con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 22 della Legge 64/74. con eccezione degli urgenti approntamenti di opere di puntellamento a consolidamento della struttura muraria ai fini della sicurezza della pubblica incolumità.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato agli interessati, con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991 n°10, che avverso il presente Decreto di sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24.11.1971 n°1199, all'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

N° ~~1.7.5.2.2.3~~ Enna ..... 08 AGO. 2018



**L'INGEGNERE CAPO  
(Ing. Egidio Marchese)**